

**FINANZIARIA 2008 – NUOVO REGIME DEI  
CONTRIBUENTI MINIMI**
**Premessa**

Dal 1 gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo regime dei minimi previsto dall'art. 1 commi da 96 a 117 della finanziaria 2008, questo nuovo regime è applicabile automaticamente, senza necessità di esercitare una qualsiasi opzione, alle persone fisiche residenti che rientrano nei parametri che di seguito diremo.

Considerati i rilevanti effetti (es. non si addebita e non si detrae l'IVA) diventa strategico effettuare una valutazione di convenienza sia dal punto di vista della nuova tassazione, sia dal punto di vista degli altri vantaggi quali ad esempio la non applicazione degli Studi di Settore, l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

Con le note che seguono commenteremo il nuovo regime seguendo lo schema dettato dalla finanziaria 2008 anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 con la quale si anticipano, tra l'altro, i contenuti delle ulteriori disposizioni contenute nell'emanando decreto come previsto dal [comma 115](#).

**Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi**
**Condizioni oggettive di applicazione del regime**

**96.** Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni che seguono (commi da 96 a 117), esclusivamente le **persone fisiche residenti** nel territorio dello stato, esercenti attività di impresa, arti o professioni che contestualmente:

**a) nell'anno solare precedente:**

- 1) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 30.000 euro**, nel computo non si considera l'eventuale adeguamento ai maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore o dai parametri;
- 2) **non** hanno effettuato cessioni all'esportazione, assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con San Marino o con lo Stato della Città del Vaticano, trattati o accordi internazionali ex artt. 8, 8bis, 9, 71 e 72 del DPR. 633/72;
- 3) **non** hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR., anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Inoltre, non devono essere state sostenute spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari ex art. 60 del TUIR. ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
- 4) non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione derivanti da contratti di associazione in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro.

L'aver effettuato operazioni intracomunitarie non costituisce causa ostativa all'applicazione del nuovo regime.

**b) nel triennio solare precedente** non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Sul punto la circolare 73 precisa che il valore dei beni strumentali utilizzati in parte per l'attività e in parte per uso privato vanno considerati al 50%.